

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 24547	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: Non specificato				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza di condanna emessa il 4.10.2006 dal Tribunale di Roma, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica				
2° Grado: sentenza, in data 30.06.2010, della Corte d'Appello di Roma di conferma della sentenza emessa nel precedente grado di giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

C. A., assieme ad un collega era intento ad effettuare la sostituzione della guarnizione del martinetto di una pressa-cesoia. Il collega dopo avere alzato il carter di protezione e infilato nell'apposita feritoia una barra di acciaio per mantenere fermo il cesoiante, scollegava il martinetto e lo stesso cesoiante togliendo la spina di blocco. Successivamente sempre il collega, per mezzo di un radiocomando a distanza, alzava il martinetto, insieme al quale però si sollevava anche il cesoiante che, ricadendo, sbatteva sulla barra di acciaio la quale, a sua volta, spinta repentinamente verso l'alto (facendo leva con il cesoiante) colpiva violentemente il volto del C.A. che si trovava proprio in corrispondenza di essa.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se

adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). Il comportamento omissivo consistente nel non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè egli era ben consapevole che il dipendente stava collaborando con lui nella riparazione della macchina), è strettamente legata da nesso di causalità con l'infortunio occorso al C.A., il cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in quanto inserito in quella attività cui era adibito. D'altronde, l'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario impartire disposizioni con regole di condotta e dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.		

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.